

# Rapporto

numero

**7142 R**

data

3 febbraio 2016

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione  
sul messaggio 10 novembre 2015 inerente la modifica della Legge sulla  
polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'introduzione dell'assunzione  
degli ispettori per la Polizia giudiziaria con concorso pubblico e della  
base legale per la delega di compiti di polizia a organi pubblici di  
sicurezza**

## I. INTRODUZIONE

Con il messaggio in oggetto il Consiglio di Stato propone la modifica degli artt. 18, 19 e 20 nonché l'introduzione di un nuovo art. 18a della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'assunzione degli ispettori per la polizia giudiziaria con concorso pubblico, e un nuovo capoverso 5 dell'art. 1 per reintrodurre la facoltà, demandata al Governo, di delegare ad altri organi pubblici compiti di sicurezza.

## II. DELEGA AD ALTRI ORGANI PUBBLICI CON COMPITI DI SICUREZZA

L'entrata in vigore della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali, il 1° settembre 2015, ha comportato l'abrogazione di alcuni articoli della LPol, tra i quali l'art. 26 che al cpv. 1 costituiva la base legale per poter delegare compiti propri della Polizia cantonale. Si tratta appunto di delegare funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria relativi a reati minori al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria.

Evidentemente si è trattato di una svista, considerato come queste collaborazioni sono già collaudate e permettono di mettere in campo sinergie efficaci tra queste forze dell'ordine evitando anche inutili ostacoli burocratici.

Per sanare il vuoto legislativo venutosi a creare il Governo propone l'introduzione del nuovo art. 1 cpv. 5 LPol.

## III. ASSUNZIONE DEGLI ASPIRANTI GENDARMI

Con la modifica dell'art. 18 cpv. 1 LPol ci si allinea alla prassi instauratasi dal 2009 che non prevede più l'obbligo di aver assolto la scuola reclute militare e l'incorporazione nell'esercito per i candidati aspiranti gendarmi di sesso maschile.

Viene proposta l'abrogazione del cpv. 2 sempre all'art. 18 che prevedeva l'obbligo di sottoporre al Consiglio di Stato le candidature pervenute prima che l'apposita commissione di esperti avesse proceduto alla verifica di tutti i requisiti del bando di concorso, comprese

le competenze fisiche, intellettuali e psicologiche e senza disporre delle risultanze dell'indagine di polizia nei confronti dei concorrenti. La procedura descritta era già stata abbandonata da anni considerato anche l'alto numero di candidati per ogni concorso (mediamente oltre 200).

#### **IV. LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DEGLI ISPETTORI DI POLIZIA**

Il Consiglio di Stato propone l'introduzione del nuovo art. 18a che prevede in particolare, alla lettera b, la possibilità di reclutare aspiranti ispettori di polizia giudiziaria (PG) tramite concorso pubblico.

Secondo l'attuale art. 20 cpv. 2 LPol gli ispettori generalisti della polizia giudiziaria possono essere reclutati unicamente per concorso ed esame fra gli agenti idonei della gendarmeria.

L'obiettivo è poter disporre di candidati con un livello formativo superiore a quello richiesto ai candidati gendarmi, per poter soddisfare le esigenze crescenti rispetto al profilo personale e professionale degli agenti di polizia giudiziaria, per rispondere alle mutate condizioni della società e ai cambiamenti della tipologia dei reati e dei loro autori.

Negli ultimi anni, inoltre, si riscontra una sempre maggiore difficoltà a reclutare agenti di PG dalla gendarmeria, senza dimenticare che l'assunzione da parte della PG di risorse interne ha quale conseguenza di privare la gendarmeria di validi agenti con provata esperienza.

Grazie alla modifica proposta la PG avrà quindi la possibilità di decidere, sulla scorta delle necessità del momento, la modalità di reclutamento. Il Governo assicura che sarà in ogni caso imprescindibile assicurare un sano equilibrio tra gli agenti provenienti dalla gendarmeria e quelli assunti con concorso pubblico.

Dovrà essere comunque privilegiata, quando sono date le premesse, l'assunzione degli agenti che provengono dalla gendarmeria.

#### **V. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI**

La Commissione della legislazione ha approfondito in modo particolare la proposta di assunzione diretta in polizia giudiziaria.

Sono stati sentiti i rappresentanti della Federazione svizzera funzionari di polizia FSFP, il presidente Ivano Bodino e l'ex presidente Michele Sussigan. L'associazione, con lettera del 28 ottobre 2015, aveva espresso parere contrario alla modifica dell'art 18a per l'assunzione diretta nella polizia giudiziaria. I due funzionari di polizia hanno ribadito la loro contrarietà asserendo che già con l'ordinamento in vigore è stato possibile assumere circa una trentina di specialisti (laureati in scienze forensi per la scientifica, collaboratori scientifici per la comunicazione e la statistica, esperti finanziari e giuristi). Ci sarebbe poi una disparità di trattamento nell'assunzione diretta che favorirebbe giovani che non intendono sottoporsi agli esami per aspiranti gendarmi e svolgere la successiva attività in uniforme. Il gendarme, prima di potersi presentare all'esame di PG, deve infatti attendere almeno tre anni.

Giova ricordare che invece le altre due associazioni del personale (OCST e VPOD) si sono espresse favorevolmente su questa modifica legislativa.

La Commissione ha sentito il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il capo della polizia giudiziaria Flavio Varini, il maggiore Luca Bieri e il capitano Orlando Gnosca. Tutti hanno ribadito che è intenzione della Polizia cantonale mantenere un sano equilibrio tra gli ispettori assunti internamente al Corpo e quelli provenienti dall'esterno. Per questi ultimi saranno richiesti requisiti più esigenti. Dovranno aver conseguito almeno uno dei titoli di grado terziario ai sensi dello schema sul sistema formativo svizzero utilizzato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di seguito elencati: bachelor di scuole universitarie oppure diploma di una scuola specializzata superiore (SSS). Non si intende per contro ritenere validi attestati e diplomi di esami federali di professione ed esami professionali superiori di professione, in quanto le caratteristiche dei percorsi formativi e le esigenze di certificazione sono troppo diversificate fra le diverse professioni e non garantiscono lo sviluppo e il consolidamento delle competenze trasversali invece esperite con i percorsi scolastici ammessi. Essi dovranno inoltre disporre di adeguate conoscenze linguistiche degli idiomi nazionali e dell'inglese. Sarà altresì privilegiata, quando sono date le premesse, l'assunzione di agenti della gendarmeria.

Il sistema di assunzione proposto tiene conto di quanto emerso dal rapporto allestito dalla Conferenza dei capi della formazione romandi del 2013. Dal documento emerge chiaramente quanto sia importante poter adeguare i requisiti, le competenze e la formazione in funzione delle specificità dei diversi compiti che la polizia è chiamata a svolgere.

Gli ufficiali della Polizia cantonale giudicano positivamente il progetto pilota in corso che ha permesso di assumere direttamente quattro ispettori per la polizia giudiziaria.

La Commissione della legislazione, all'unanimità, aderisce alle proposte presentate con il messaggio n. 7142 ma propone che per l'assunzione esterna di ispettori di polizia giudiziaria sia emanato uno specifico regolamento che preveda come requisiti un titolo di grado terziario ai sensi del modello SEFRI, ovvero un titolo universitario (bachelor o master) o un titolo di scuola specializzata superiore. Inoltre i candidati dovranno disporre di adeguate conoscenze linguistiche degli idiomi nazionali e dell'inglese. Il regolamento dovrà fissare a 25 anni l'età minima per inoltrare la candidatura.

#### **La commissione propone la seguente modifica dell'art 18a LPol:**

- b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti pubblicati nel relativo bando, **secondo i criteri definiti nel regolamento**, con l'obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e conseguire l'attestato federale di agente di polizia;

#### **V. CONCLUSIONI**

Alla luce delle considerazioni suesposte invitiamo il Gran Consiglio ad approvare il messaggio governativo del 10 novembre 2015 n. 7142 e il disegno di Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 allegato al presente rapporto, con la modifica qui illustrata dell'art. 18a lett. b.

Per la Commissione legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli - Durisch -

Ferrara Micocci - Ferrari - Filippini - Gendotti -

Ghisolfi - Giudici - Minotti - Paparelli - Rückert

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 novembre 2015 n. 7142 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 febbraio 2016 n. 7142R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

#### **Art. 1 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

#### **Art. 18 cpv. 1 e 2 (abrogato)**

<sup>1</sup>Possono concorrere quali aspiranti gendarmi i candidati che:

- a) hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal Consiglio di Stato;
- b) adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

<sup>2</sup>Abrogato.

#### **Art. 18a (nuovo)**

##### **Assunzione presso la polizia giudiziaria**

L'assunzione presso la polizia giudiziaria può avvenire:

- a) per concorso interno ed esame fra gli agenti idonei della polizia cantonale con l'obbligo di frequentare la Scuola di polizia giudiziaria;
- b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti pubblicati nel relativo bando, secondo i criteri definiti nel regolamento, con l'obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e conseguire l'attestato federale di agente di polizia;
- c) per concorso pubblico quale specialista in possesso di un titolo accademico o di un diploma in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria.

**Scuola cantonale  
di polizia**

**Art. 19 cpv. 1**

<sup>1</sup>Una Scuola cantonale di polizia è organizzata nell'ambito della polizia cantonale ed è diretta da un ufficiale.

**Art. 20 cpv. 1, 2 e 3**

<sup>1</sup>La nomina a gendarme avviene al termine della Scuola cantonale di polizia, conclusa con il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.

<sup>2</sup>La nomina in polizia giudiziaria:

- a) degli ispettori assunti per concorso interno tra gli agenti idonei della polizia cantonale avviene dopo aver assolto con successo la Scuola di polizia giudiziaria;
- b) degli ispettori assunti per concorso pubblico avviene al termine della Scuola cantonale di polizia conclusa con il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.

<sup>3</sup>Agli specialisti ai sensi dell'art. 18a lett. c viene da subito conferita la nomina nella polizia giudiziaria.

**Art. 24**

Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla Scuola cantonale di polizia possono essere tenuti al rimborso dei costi dell'istruzione.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.